



TRIBUNALE DI MILANO

PROCEDURA ESECUTIVA N. 1120/2012 R.G.E

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

IL PROFESSIONISTA DELEGATO DOTT. IVAN META, NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 1120/2012 R.G.E.:

VISTO IL PROVVEDIMENTO DI DELEGA ALLA VENDITA EMESSO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO, A NORMA DELL'ART. 591 BIS C.P.C., IN DATA 27.11.2013 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL 7.10.2015;

VISTO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 569 C.P.C.;

VISTI I PROVVEDIMENTI DEL G.E. DEL 7.10.2015, 23.03.2017, DEL 13.03.2018 E DEL 20.11.2018;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO FISSARE LA VENDITA DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO INFRA DESCRITTO;

AVVISA

CHE CON RIGUARDO AL BENE INFRA DESCRITTO IL GIORNO **27 FEBBRAIO 2019, ORE 16.00** SI PROCEDERÀ ALLA **VENDITA SENZA INCANTO** PRESSO IL DOMICILIO PROFESSIONALE DEL SOTTOSCRITTO DELEGATO ALLA VENDITA, SITO IN MILANO, ALLA VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15.

PER AGGIUDICARSI IL BENE SARÀ NECESSARIO FAR PERVENIRE OFFERTA IN BUSTA CHIUSA, INDIRIZZATA AL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA, PRESSO IL SUO DOMICILIO PROFESSIONALE IN MILANO, ALLA VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15, A NORMA DELL'ART. 571 C.P.C., **ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2019.**

PREZZO BASE D'ASTA: **EURO 34.775,00.**

OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA: **EURO 26.082,00.**

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
(COME DA PERIZIA E DA ORDINANZA DI DELEGA)

LOTTO UNICO

PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEL CIVICO N. 78 DI VIA FRANCESCO PETRARCA IN COMUNE DI RHO (MI) FACENTE PARTE DI FABBRICATO CONDOMINIALE. ESSO È COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CAMERA, CUCINA E SERVIZIO. TUTTI I LOCALI SONO AREATI ED ILLUMINATI DA FINESTRE CON DUPLICE AFFACCIO SU UN'AREA CORTILIZIA COMUNE CHE CIRCOSCRIVE L'EDIFICIO. LA SUPERFICIE COMPLESSIVA È DI 50 MQ.

IL TUTTO È RIPORTATO IN **CATASTO FABBRICATI DI MILANO, FOGLIO N. 16, PARTICELLA 441, SUB 707, PIANO S1, CATEGORIA A/3, CLASSE 4, CONSISTENZA 3,5 VANI, RENDITA CATASTALE EURO 334,41.**

STATO DI POSSESSO

L'IMMOBILE È LIBERO.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

E' DISPONIBILE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. CATEGORIA CLASSE ENERGETICA: "G".

ONERI CONDOMINIALI

NON RISULTANO AL MOMENTO ONERI CONDOMINIALI DI CUI ALL'ART. 63 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.C..

NOTIZIE URBANISTICHE

LA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO È PRECEDENTE AL 10 SETTEMBRE 1967. SI RIMANDA ALL'ELABORATO DEL PERITO ESTIMATORE PER EVENTUALI DIFFORMITÀ URBANISTICO - EDILIZIE O DIFFORMITÀ CATASTALI. NEL COMPLESSO, LO STATO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE È DA CONSIDERARSI MEDIOCRE.

IL BENE IMMOBILE IN DISCORSO È MEGLIO DESCRITTO NELLA **RELAZIONE DI STIMA A FIRMA DELL'ESPERTO ESTIMATORE ARCH. PATRIZIA VILLA** REDATTA IL 20.05.2013 ED ALLA QUALE SI FA ESPRESSO RINVIO ANCHE PER TUTTO CIÒ CHE CONCERNE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ONERI E PESI A QUALSIASI TITOLO GRAVANTI SUL BENE STESSO.

L'IMMOBILE SI VENDE A CORPO E NON A MISURA, NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVA CON TUTTE LE PERTINENZE, GLI ACCESSORI, RAGIONI ED AZIONI, SENZA GARANZIA SPECIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, SERVITÙ ATTIVE E PASSIVE, APPARENTI E NON APPARENTI, CON TUTTI I FISSI ED INFISSI, NONCHÉ CON TUTTI I PATTI E LE CONDIZIONI CONTENUTI E RICHIAMATI NELL'ATTO DI PROVENIENZA A PARTE DEBITRICE, REDATTO A FIRMA DEL NOTAIO VINCENZO D'ORO LAMBERTENGHI IL 23.07.2004 AL REP. N. 109467/18458, TRASCRITTO IN MILANO 2 IN DATA 2 AGOSTO 2004 AI NN. 116963/60114.

EVENTUALI DIFFERENZE DI MISURA NON POTRANNO DARE LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO. LA VENDITA FORZATA NON È SOGGETTA ALLE NORME CONCERNENTI LA GARANZIA PER VIZI O MANCANZA DI QUALITÀ, NÉ POTRÀ ESSERE REVOCATA PER ALCUN MOTIVO. CONSEGUENTEMENTE L'ESISTENZA DI EVENTUALI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFFORMITÀ DELLA COSA VENDUTA, ONERI DI QUALSIASI GENERE – IVI COMPRESI, AD ESEMPIO, QUELLI URBANISTICI OVVERO DERIVANTI DALL'EVENTUALE NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ALLE LEGGI VIGENTI, SPESE CONDOMINIALI DELL'ANNO SCORSO E DELL'ANNO PRECEDENTE NON PAGATE DAL DEBITORE – PER QUALSIASI MOTIVO NON CONSIDERATI, ANCHE SE OCCULTI E COMUNQUE NON EVIDENZIATI IN PERIZIA, NON POTRANNO DARE LUOGO AD ALCUN RISARCIMENTO, INDENNITÀ O RIDUZIONE DEL PREZZO, ESSENDOSI DI CIÒ TENUTO CONTO NELLA VALUTAZIONE DEI BENI.

LA PUBBLICITÀ, LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE CONDIZIONI DELLA VENDITA, SONO REGOLATE DALLE "CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI DELEGATE" ALLEGATE AL PRESENTE AVVISO.

LA VENDITA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SARANNO PUBBLICIZZATE SECONDO QUANTO STABILITO CON PROVVEDIMENTO DEL G.E. DEL L 13.3.2018.

SI INFORMA, INFINE, CHE SONO A **CARICO DELL'AGGIUDICATARIO I COMPENSI E LE SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE, PER LA VOLTURA E PER LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO**

DELLA PROPRIETÀ. GLI IMPORTI NECESSARI SARANNO PRELEVATI DAL FONDO SPESE CHE DOVRÀ ESSERE VERSATO NELLO STESSO TERMINE DEL SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE PER UN IMPORTO CHE SARÀ COMUNICATO DAL PROFESSIONISTA DELEGATO ALL'AGGIUDICATARIO ENTRO DIECI GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA CI SI PUÒ RIVOLGERE AL **PROFESSIONISTA DELEGATO, DOTT. IVAN META**, VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 15, MOBILE 377/2688468 - FAX 02/8704 6001- @MAIL: IVANMETASTUDIO@GMAIL.COM.

CUSTODE GIUDIZIARIO DEGLI IMMOBILI, PER RICHIEDERE LA VISITA DELL'IMMOBILE, È LA SIVAG IMMOBILIARE S.P.A., TEL. 02 26952007 (DALLE 14.00 ALLE 17.30), @MAIL: IMMOBILIARE@SIVAG.COM, SITO INTERNET WWW.SIVAG.COM.

MILANO, Lì 20 DICEMBRE 2018

IL PROFESSIONISTA DELEGATO
DOTT. IVAN META



CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI GIUDIZIARIE

L'OFFERTA D'ACQUISTO (ART. 570 E SS. C.P.C.) CONSISTE IN UNA DICHIARAZIONE IN REGOLA CON LE IMPOSTE DI BOLLO (€ 16,00 AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO) CONTENENTE:

1) IL COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, DOMICILIO, STATO CIVILE, RECAPITO TELEFONICO DEL SOGGETTO CUI ANDRÀ INTESTATO L'IMMOBILE. NON SARÀ, INFATTI, POSSIBILE INTESTARE L'IMMOBILE AD UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA.

SE L'OFFERENTE È CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI, DOVRANNO ESSERE INDICATI ANCHE I CORRISPONDENTI DATI DEL CONIUGE: L'ACQUISTO ENTRA, INFATTI, A FAR PARTE DELLA COMUNIONE, SALVO LE ECCEZIONI DI CUI ALL'ART. 179 C.C. PER ESCLUDERE IL BENE AGGIUDICATO DALLA COMUNIONE LEGALE È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DEL CONIUGE ALL'UDIENZA FISSATA PER L'ESAME DELLE OFFERTE E CHE QUEST'ULTIMO RENDA LE DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 179 C.C.

SE L'OFFERENTE È MINORENNE, L'OFFERTA DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAI GENITORI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, DA ALLEGARE IN COPIA CONFORME;

IN CASO L'OFFERTA VENGA PRESENTATA IN NOME E PER CONTO DI UNA SOCIETÀ, DOVRÀ ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A. IN CORSO DI VALIDITÀ DAL QUALE RISULTI LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E I POTERI CONFERITI ALL'OFFERENTE,;

- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DELL'OFFERENTE E SE NECESSARIO VALIDA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I POTERI O LA LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO;
- 3) I DATI IDENTIFICATIVI DEL BENE IMMOBILE PER IL QUALE L'OFFERTA È PROPOSTA;
- 4) L'INDICAZIONE DEL PREZZO OFFERTO, CHE *NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AL PREZZO MINIMO STABILITO, PARI AD **Euro 26.082,00***;
- 5) IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL PREZZO E DEL FONDO SPESE, NON SUPERIORE A 120 GIORNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE;
- 6) L'ESPRESSA DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DELLA PERIZIA DI STIMA;
- 7) NR. 1 ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO A "PROC. ES. NR. 1120/2012 RGE" PARI AL 10% DEL PREZZO OFFERTO;
- 8) FOTOCOPIA DELL'ASSEGNO DEPOSITATO.
- 9) LA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E L'ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL COMUNI DI MILANO. IN MANCANZA, LE COMUNICAZIONI GLI SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO EX ART. 174 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.

L'OFFERTA NON È EFFICACE:

- a) SE PERVIENE OLTRE IL TERMINE STABILITO DALL'AVVISO DI VENDITA COME DISPOSTO IN ORDINANZA DI DELEGA;
- b) SE È INFERIORE DI OLTRE ¼ RISPETTO AL PREZZO BASE D'ASTA;
- c) SE L'OFFERENTE PRESTA CAUZIONE IN MISURA INFERIORE AL *DECIMO DEL PREZZO DA LUI PROPOSTO* OPPURE SE LA CAUZIONE NON VIENE PRESTATO NELLA MISURA SOPRA INDICATA.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE L'OFFERTA:

- **QUALUNQUE INTERESSATO** FATTA ECCEZIONE PER IL DEBITORE E PER L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CHE HA PARTECIPATO AL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, NONCHÉ I SOGGETTI PER CUI VIGE UN DIVIETO SPECIALE EX ART. 1471 C.C. (NEL CASO CHE INTERESSA SONO GLI UFFICIALI PUBBLICI RISPETTO AI BENI CHE SONO VENDUTI PER IL LORO MINISTERO E COLORO CHE AMMINISTRANO BENI ALTRUI RELATIVAMENTE AI BENI AMMINISTRATI);

- IL **CONIUGE** (NON ESECUTATO) DEL DEBITORE (ESECUTATO) È AMMESSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA. ALL'EVENTUALE DIMOSTRAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA VENDITA E DELL'ESISTENZA DI UNA INTERPOSIZIONE FITTIZIA, CONSEGUENTE NON LA NULLITÀ DELLA VENDITA STESSA, BENSÌ DEL PATTO DI RETROCESSIONE DEL BENE IMMOBILE AL CONIUGE DEBITORE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA VENDITA IN CAPO AL CONIUGE AGGIUDICATARIO (NON ESECUTATO). ANCHE IL CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI PUÒ PRESENTARE L'OFFERTA DI ACQUISTO (CASS. 605/82).
- È POSSIBILE PRESENTARE L'OFFERTA ANCHE A MEZZO DI UN AVVOCATO MUNITO DI PROCURA LEGALE. QUALORA FORMULATA A MEZZO DI UN LEGALE, L'OFFERTA PUÒ ANCHE ESSERE PER PERSONA DA NOMINARE EX ART. 579, ULTIMO COMMA, C.P.C.: IN TAL CASO È NECESSARIO DICHIARARLO ESPRESSAMENTE.

LE OFFERTE NON POSSONO PROVENIRE DA UN MANDATARIO, SEPPUR MUNITO DI PROCURA SPECIALE, IN OSSEQUIO AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 571, COMMA 1 E 579, COMMA 3, C.P.C.

L'OFFERTA DEVE ESSERE DEPOSITATA IN **BUSTA CHIUSA** (ANCHE NON PERSONALMENTE), ALL'ESTERNO DELLA QUALE SONO ANNOTATI, A CURA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO RICEVENTE, O DA SUO DELEGATO AD HOC:

- A) IL NOME, PREVIA IDENTIFICAZIONE, DI CHI MATERIALMENTE PROVEDE AL DEPOSITO;
- B) IL NOME DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA;
- C) IL NOME DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE;
- D) LA DATA E L'ORA DELL'UDIENZA FISSATA PER L'ESAME DELLE OFFERTE;
- E) LA DATA E L'ORA DELLA RICEZIONE DELLA BUSTA.

LE **BUSTE SONO APERTE ALLA DATA FISSATA** PER L'ESAME DELLE OFFERTE ALLA PRESENZA DEGLI OFFERENTI, NONCHÉ DEL CREDITORE PROCEDENTE E DEGLI EVENTUALI CREDITORI INTERVENUTI. SI POSSONO VERIFICARE LE SEGUENTI IPOTESI.

IN CASO DI UN'UNICA OFFERTA:

- a) SE L'OFFERTA È PARI O SUPERIORE AL 75% DEL PREZZO BASE D'ASTA LA STESSA È SENZ'ALTRO ACCOLTA;
- b) SE L'OFFERTA È *INFERIORE* AL PREZZO BASE D'ASTA IN MISURA NON SUPERIORE AD UN QUARTO (OVVERO IN MISURA NON INFERIORE AL 75% DEL PREZZO BASE D'ASTA), **IL PROFESSIONISTA DELEGATO PUÒ FAR LUOGO ALLA VENDITA SE NON SONO STATE PRESENTATE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 588 C.P.C.**

IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE:

IL PROFESSIONISTA DELEGATO INVITA GLI OFFERENTI AD UNA GARA IN AUMENTO, SULL'OFFERTA PIÙ ALTA, SECONDO IL MODELLO DELLE OFFERTE PALESI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 581 C.P.C., CON AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL MAGGIORE OFFERENTE, ANCHE NEL CASO IN CUI VI SIA LA MANCANZA DI ADESIONI ALLA GARA. IL RILANCIO MINIMO NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AD EURO 1.000,00 (EURO MILLE/00) ALLORCHÉ SIA TRASCORSO UN MINUTO DALL'ULTIMA OFFERTA SENZA CHE NE SEGUA UN'ALTRA MAGGIORE, L'IMMOBILE È AGGIUDICATO ALL'ULTIMO OFFERENTE.

NEL CASO IN CUI LE PLURIME OFFERTE DEPOSITATE SIANO AL MEDESIMO PREZZO, E PER MANCANZA DI ADESIONI DEGLI OFFERENTI NON SI POSSA DAR LUOGO ALLA GARA, L'IMMOBILE SARÀ AGGIUDICATO ALL'OFFERENTE CHE PER PRIMO ABBAIA DEPOSITATO LA BUSTA.

IN OGNI CASO, OVE SIANO STATE PRESENTATE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE E, ANCHE A SEGUITO DELLA GARA TRA GLI OFFERENTI, NON SIA STATA RAGGIUNTA UN'OFFERTA PARI AL PREZZO BASE D'ASTA, IL BENE VERRÀ ASSEGNATO AL CREDITORE ISTANTE A NORMA DELL'ART. 588 C.P.C.

L'OFFERTA PRESENTATA È IRREVOCABILE SALVO CHE SIANO DECORSI 120 GIORNI DALLA SUA

PRESENTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA ACCOLTA.

L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ DEPOSITARE SUL C/C DELLA PROCEDURA IL RESIDUO DEL PREZZO (ENTRO 120 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE) E L'IMPORTO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL TRASFERIMENTO CHE IL PROFESSIONISTA DELEGATO COMUNICHERÀ ALL'AGGIUDICATARIO ENTRO 10 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE, DETRATTO L'IMPORTO PER CAUZIONE GIÀ VERSATO. QUALUNQUE SOMMA VERSATA SARÀ IMPUTATA PRIMA ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO E POI AL RESIDUO PREZZO.

AVVENUTO IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E DELLE SPESE, OVE IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE **NON SOSPENDE LA VENDITA** SE RITENGA CHE IL PREZZO OFFERTO SIA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO GIUSTO (ART. 586 C.P.C.), IL PROFESSIONISTA DELEGATO PREDISPONE IL **DECRETO DI TRASFERIMENTO** E TRASMETTE SENZA INDUGIO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IL FASCICOLO.

CONTRO IL DECRETO DI TRASFERIMENTO È PROPONIBILE L'OPPOSIZIONE A NORMA DELL'ART. 617 C.P.C. (OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI).

L'ART. 588 E SS. C.P.C. DISPONE CHE *OGNI CREDITORE*, NEL TERMINE DI 10 GIORNI PRIMA DATA FISSATA PER LA VENDITA, PUÒ PRESENTARE **ISTANZA DI ASSEGNAZIONE** A NORMA DELL'ART. 589 PER IL CASO IN CUI LA VENDITA NON ABBIA LUOGO PER MANCANZA DI OFFERTE.

INFORMAZIONI GENERALI

QUALORA IL PROCEDIMENTO SI BASI SU CREDITO FONDIARIO, L'AGGIUDICATARIO PUÒ AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 5, D.LGS. 385/1993, ED ALLE CONDIZIONI IVI PREVISTE. OVE L'AGGIUDICATARIO NON SI SIA AVVALSO DI TALE FACOLTÀ, IL PAGAMENTO, NEL LIMITE DEL CREDITO AZIONATO, SARÀ EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALLA BANCA CREDITRICE (ART. 41, COMMA 4, D.LGS. 385/1993) O AL CESSIONARIO DEL CREDITO, NEL TERMINE FISSATO PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO, NEI LIMITI DEL CREDITO AZIONATO IN VIA IPOTECARIA E PREVIA PRECISAZIONE DEL MEDESIMO, ENTRO IL TERMINE DI GIORNI TRENTA DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

LA CANCELLAZIONE DI FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI, COMUNICAZIONE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ETC., COSTI OCCORRENTI ALLA MATERIALE LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CUSTODE GIUDIZIARIO (PER L'IPOTESI DI ASSENZA DI CONTRATTI OPPONIBILI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA) GRAVERANNO A CARICO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA.

TUTTE LE ATTIVITÀ CHE, A NORMA DELL'ART. 571 C.P.C. E SEGUENTI, DOVREBBERO ESSERE COMPIUTE IN CANCELLERIA O DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O DAL CANCELLIERE O DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, SARANNO EFFETTUATE DAL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DELEGATO, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO PROFESSIONALE.

MUTUI C.D. PROTOCOLLO ABI

GLI OFFERENTI, NELL' OFFERTA DI ACQUISTO , O, COMUNQUE, GLI AGGIUDICATARI, ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO, DOVRANNO DICHIARARE ESPRESSAMENTE DI VOLERSI AVVALERE DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI MUTUI AGLI AGGIUDICATARI PREVISTA DAL C.D. PROTOCOLLO ABI. L'ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER IL TRIBUNALE DI MILANO POTRÀ ESSERE REPERITO PRESSO IL PROFESSIONISTA DELEGATO O PRESSO IL SITO ABI ([HTTP://WWW.ABI.IT/](http://www.abi.it/)).

IL PROFESSIONISTA DELEGATO
DOTT. IVAN META